REGOLAMENTO (CE) N. 1081/94 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1994

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire per l'orzo una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.

2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato in tutti i paesi terzi.

3. La gara è aperta fino al 18 maggio 1995. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5], i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1994 possono essere utilizzati soltanto a partire da questa data.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
[3] GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.
[4] GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.
[5] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

[Regolamento (CE) n. 1081/94]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus)] :

— telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)

— telefax : — 295 01 32
— 295 25 15
— 296 10 97.